

18_9_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR AUT GEST_658_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca - Autorità di gestione POR FSE 2014/2020 15 febbraio 2018, n. 658

Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Approvazione del Manuale sugli aiuti di Stato

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FSE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 (di seguito POR FSE 2014-2020) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 9883 del 17/12/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 840 dell' 8 maggio 2014, richiamata nel POR FSE 2014/2020, che approva il "Piano d'azione per il soddisfacimento della condizionalità ex ante generale Area 5. Aiuti di Stato";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1190 del 26 giugno 2014 che approva le "Direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea" unitamente alle "Schede tecniche A e B" per la valutazione della presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il "Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", d'ora in avanti RDC;

PRESO ATTO che l'Autorità di gestione, ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle attività previste dall'art. 125 del richiamato RDC, si avvale di un apposito "Manuale dell'Autorità di gestione" nel quale sono compresi

- le leggi regionali,
- i regolamenti regionali,
- gli atti di indirizzo e di pianificazione,
- le linee guida e le direttive,
- i documenti funzionali all'attività dell'AdG e delle Strutture regionali attuatrici in uso;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";

VISTO il "Manuale dell'Autorità di Gestione" approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. E' approvato il "Manuale sugli aiuti di Stato", costituente allegato del presente decreto e parte integrante del "Manuale dell'Autorità di Gestione".
2. Il "Manuale sugli aiuti di Stato" sostituisce il precedente "Manuale sugli aiuti di Stato FSE".
3. Il presente decreto e il documento ad esso allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione

Trieste, 15 febbraio 2018

SEGATTI



MANUALE SUGLI AIUTI DI STATO

A cura di:
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE
GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
REFERENTI RETE AIUTI DI STATO PER LA DIREZIONE CENTRALE
Massimo Covacich e Chiara Pellizzaro

Sommario

PREMESSA

1. LE FONTI

2. L'AIUTO DI STATO

1. *Introduzione*
2. *Gli elementi dell'aiuto di Stato*
3. *Valutazione della sussistenza di un SIEG*
4. *Controllo per gli aiuti di Stato*
 - A. Il controllo regionale
 - B. Il controllo statale a livello decentrato

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI AIUTI

1. *Comunicazione e monitoraggio UE*
 - A. Sistema informativo SANI2 (State Aid Notification Information 2).
 - B. Sistema informativo SARI (State Aid Report Information)
 - C. Aiuti notificati
 - D. Aiuti in esenzione
 - E. Monitoraggio comune
 - F. Aiuti *de minimis*
2. *Comunicazione e monitoraggio nazionale: il Registro nazionale aiuti*

4. IL REGIME DI AIUTI IN ESENZIONE

1. *Aiuti alla formazione*
2. *Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati*
3. *Aiuti alla ricerca e sviluppo*
 - A. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
 - B. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
 - C. Aiuti ai poli di innovazione
 - D. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

4. *Controlli comuni*

5. IL REGIME DI AIUTI "DE MINIMIS"

1. *De minimis orizzontale*
2. *De minimis settoriale*
 - A. SIEG
 - B. Agricoltura
 - C. Pesca e acquacoltura

3. *Controlli comuni*

6. IL POR FSE

7. REFERENTI

PREMESSA

Il presente manuale fornisce gli elementi che consentono di verificare e stabilire il rispetto delle norme rilevanti sugli aiuti a partire da un elenco delle fonti, ossia degli strumenti normativi ed interpretativi adottati a livello europeo e nazionale, tenendo in considerazione che comunque il quadro di riferimento è in divenire.

Vengono individuati, nell'ambito della nozione di aiuto, alcuni aspetti di rilievo per la configurabilità o meno degli aiuti di Stato; si affrontano, infine, gli aspetti operativi da tenere in considerazione nella gestione dell'aiuto.

Per una più puntuale applicazione delle regole sugli aiuti di Stato il presente manuale non sostituisce la conoscenza integrale delle fonti europee e nazionali (statali e regionali) in materia.

1. LE FONTI

A. Normativa e documentazione europea:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (da qui in poi TFUE), parte III, titolo VII, l'articolo 106, paragrafo 2, (relativo ai servizi d'interesse economico generale) e gli articoli 107-109 (aiuti concessi dagli Stati alle imprese)
- Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011, n. 842 riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [da qui in poi SIEG] (2012/21/UE)
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02)
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (2012/C 8/03)
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 maggio 2012 - Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'Unione Europea
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 262 del 19 luglio 2016
- Regolamento generale di esenzione per categoria [da qui in poi GBER] (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili.
- Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale [da qui in poi ABER] (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio

- Regolamento di esenzione per il settore della pesca e dell'acquacoltura [da qui in poi FiBER] (UE) 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Linee Guida (FAQ) sul GBER della Commissione europea
- Check list della Commissione europea per la verifica della presenza di tutti gli elementi previsti dal regolamento
- Regolamento (CE) 794/2004 del 21 aprile 2004 sugli obblighi di monitoraggio annuale degli aiuti di Stato
- Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (da qui in poi SIEG)
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (SIEG)
- Regolamento *de minimis* settore SIEG (UE) 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono SIEG. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2018, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamento *de minimis* "orizzontale" (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamenti *de minimis* settore agricolo (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamento *de minimis* settore pesca e acquacoltura (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamento (CE) 794/2004 del 21 aprile 2004, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/2282, concernente lo schema di notifica degli aiuti di Stato e le relazioni annuali sui regimi di aiuti e aiuti individuali
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 aprile 2013 SWD(2013) 53 final/2 "Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno"
- Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti europea per accrescere la consapevolezza riguardo le norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne in rispetto
- Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020 – documento di lavoro dei servizi della Commissione 2 maggio 2017

Tutte le informazioni sugli aiuti di Stato sono reperibili nel sito della Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea [Directorate-General for Competition (DG Competition)] http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

B. Normativa e documentazione interpretativa nazionale:

- Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" art.14 che istituisce la banca dati dei contributi *de minimis* (BDA) come modificato dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2014" che prevede, in

attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, la trasformazione di questa banca dati nel Registro Nazionale degli Aiuti [da qui in poi RNA]

- Decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, e dalle modalità tecniche per la trasmissione rese note dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero Sviluppo Economico [da qui in poi MISE] ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto attuativo 18 ottobre 2002
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" Capo VIII Aiuti di Stato, articolo 44-52, nel testo modificato dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2014" e dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 del MISE "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" pubblicato su G.U. n. 175 del 28 luglio 2016
- Decreto direttoriale 28 luglio 2017 della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE che fornisce i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese
- Nota del Dipartimento Politiche Europee [da qui in poi DPE] n. 10737 del 11 dicembre 2007 relativa all'esclusione del "controllo Deggendorf" in caso di incentivi concessi sulla base dei regolamenti *de minimis*
- Nota del DPE n. 7274 del 15 luglio 2015 "Esiti tavolo di coordinamento del 11 maggio 2015 - quesito Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Rispetto dell'impegno intermedio delle azioni 1 e 3 del Piano d'Azione aiuti di Stato allegato all'Accordo di partenariato 2014/2020" sugli adempimenti che devono svolgere le p.a. relativamente al rispetto della "regola Deggendorf"
- Nota del DPE 1731 del 15 febbraio 2017 "Common Understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia. Indicazioni per l'attuazione."
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 24 gennaio 2017 "Termini e modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato da parte del Dipartimento per le politiche europee, in attuazione dell'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234"
- Nota interpretativa dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 5802 del 21.07.2015 "Esiti tavolo di coordinamento dell'11 maggio 2015 - quesito Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Rispetto dell'impegno intermedio delle azioni 1 e 3 del Piano d'Azione aiuti di Stato allegato all'Accordo di partenariato 2014/2020"
- Piattaforma MOSAICO strutturata come un forum, dedicata allo scambio di informazioni, esperienze e prassi tra le Autorità di Gestione in materia di Appalti Pubblici e Aiuti di Stato. La piattaforma nasce in attuazione delle azioni 2 e 6 del secondo criterio di adempimento rispettivamente previste nei Piani d'Azione "Appalti pubblici" e "Aiuti di Stato", allegati all'Accordo di partenariato 2014/2020 ai fini del soddisfacimento delle relative condizionalità ex ante disponibile al seguente link <http://mosaico.agenziacoesione.gov.it/login/>
- Vademecum monitoraggio FSE 2014/2020 della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE) e relativo protocollo di colloquio.

C. Documentazione interpretativa condivisa a livello interregionale:

- Linee guida delle Regioni e PA per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, parte generale, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 19 febbraio 2015
- "Contributo delle regioni e delle province autonome all'attuazione del regolamento 1407/2013/UE della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 12 giugno 2014
- "Posizione delle regioni e delle province autonome sugli obblighi derivanti dalla comunicazione della commissione europea recante il Pacchetto normativo sul finanziamento dei servizi pubblici (SIEG) e l'adeguamento dei regimi esistenti alla nuova normativa per la formazione professionale e i servizi per l'impiego" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 5 agosto 2014
- Prima relazione biennale servizi di interesse economico generale SIEG 2014 alla Commissione sull'attuazione della decisione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che l'Italia ha trasmesso riferita al periodo 31 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013, redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche europee (DPE)
- Modello di "regime quadro" condiviso dal Coordinamento tecnico della IX Commissione
- "Elementi di un avviso di formazione continua FSE per il rispetto degli aiuti di Stato, in esenzione e *de minimis*". Documento condiviso dal Coordinamento tecnico della IX Commissione

D. Documentazione regionale:

- Delibera della Giunta Regionale n. 840/2014 che approva il "Piano d'azione per il soddisfacimento della condizionalità ex ante generale Area 5. Aiuti di Stato"
- Delibera della Giunta Regionale n. 1190 del 26 giugno 2014 che approva le "Direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea" unitamente alle "Schede tecniche A e B" per la valutazione della presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
- Decreti n. 2410/FIN del 23 novembre 2015 e n. 2819/FIN del 9 dicembre 2015 che modificano le "Schede tecniche A e B" di cui alla DGR n.1190 del 26 giugno 2014
- Decreto n. 501/LAVFOR.FP del 13 marzo 2015 "DGR 840/2014 Azione 1d. Adozione check list in materia di aiuti di Stato nella modulistica POR FSE"
- Decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)"
- Nota prot. 14505 del 29 giugno 2016 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, avente ad oggetto la pubblicazione degli aiuti concessi su un sito web a livello nazionale e regionale.

- Nota prot. 29431 del 30 dicembre 2016 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, avente ad oggetto la pubblicazione degli aiuti concessi.
- Generalità n. 964 del 24 maggio 2017 avente ad oggetto comunicazioni sulla individuazione di un elenco di proposte di deliberazione giuntale esonerate dalla compilazione della scheda tecnica aiuti di Stato, anche nella forma del solo frontespizio, in quanto non rilevanti per la materia degli aiuti di Stato
- Decreto n. 1894/FIN del 23 giugno 2017 avente ad oggetto "DGR 1190/2014. Individuazione di un elenco di proposte di deliberazione giuntale esonerate dalla compilazione della Scheda tecnica A, anche nella forma del solo frontespizio, in quanto non rilevanti per la materia degli aiuti di Stato"

2. L'AIUTO DI STATO

1. Introduzione

Il TFUE prevede che l'azione dell'Unione Europea comporti, tra l'altro, la "definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno" (articolo 3, lettera b).

Tra le regole di concorrenza vi sono quelle applicabili alle imprese - relative alle intese, all'abuso di posizione dominante ed alle concentrazioni - e quelle relative agli aiuti concessi dagli Stati.

Le regole relative agli aiuti concessi dagli Stati sono volte a garantire che la concorrenza tra imprese non sia falsata da aiuti che avvantaggino indebitamente talune imprese o talune produzioni rispetto alle loro concorrenti.

Le principali disposizioni che riguardano gli aiuti di Stato del TFUE sono contenute negli articoli 107-108 -109, ma occorre citare anche gli articoli 42 (che riguarda l'applicabilità delle disposizioni della concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio), 93 (relativo ai trasporti) e 106 (sui servizi d'interesse generale).

L'articolo 107, in particolare, introduce il principio dell'incompatibilità con il mercato interno (vale a dire il principio del divieto) degli aiuti concessi dagli Stati.

Come prima definizione, anche se imprecisa, si può affermare che un "aiuto di Stato", rilevante ai sensi della normativa dell'Unione Europea, è un'agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti, che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Il citato principio non è tuttavia assoluto, ma ammette deroghe per gli aiuti che perseguono determinati obiettivi.

È lo stesso articolo 107 che contiene le principali deroghe, tra le quali possiamo menzionare gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, gli aiuti volti allo sviluppo di determinate regioni (cd. aiuti a finalità regionale) o determinate attività, quelli destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Altre deroghe sono poi contenute nell'articolo 93 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell'articolo 106 (servizi d'interesse economico generale).

Alcuni di questi aiuti (gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori e quelli relativi alle calamità naturali ed eventi eccezionali) sono compatibili di diritto e l'unica condizione riguarda il rispetto dei requisiti definiti dal TFUE.

La prassi della Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea hanno permesso di definire i contenuti e l'interpretazione delle disposizioni del TFUE.

Per gli altri aiuti, invece, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la compatibilità con il mercato interno degli interventi di aiuto degli Stati membri.

La Commissione è, pertanto, l'istituzione che procede ad un vero e proprio controllo sugli aiuti di Stato.

In considerazione della portata della materia e del numero rilevante di regole introdotto dalla Commissione, si parla ormai comunemente di politica degli aiuti di Stato o di politica del controllo sugli aiuti di Stato.

Al fine di permettere un controllo ex ante, il trattato prevede un obbligo di notifica alla Commissione degli aiuti che gli Stati membri intendono istituire o modificare ed un divieto di darne esecuzione prima dell'adozione di una decisione di autorizzazione della Commissione.

Nel corso del tempo, acquisita una più ampia esperienza sulla materia, con la finalità di snellire i procedimenti e alleggerire li propri compiti, a garanzia di una maggiore responsabilità degli Stati membri, la Commissione ha stabilito che determinate categorie di aiuti sono esentate dall'obbligo di notifica preventiva.

Alla Commissione europea è anche affidato il compito di procedere, con gli Stati membri, all'esame permanente degli aiuti esistenti. Questo esame si basa, almeno in parte, su di un sistema di relazioni annuali a cui sono sottoposti gli Stati membri e di monitoraggio effettuato dalla Commissione stessa. Il controllo della Commissione si basa anche sulle denunce o segnalazioni che le sono inviate dalle imprese che ritengono di essere state svantaggiate da aiuti concessi a loro concorrenti, sulle notizie apprese dalla stampa o su qualsiasi altra informazione di cui viene in possesso.

Le regole in materia di aiuti di Stato costituiscono uno dei pilastri del funzionamento del mercato interno, in quanto contribuiscono ad una migliore allocazione delle risorse pubbliche (evitando ed esempio che alcune imprese vengano mantenute artificialmente in vita a scapito di loro concorrenti più efficienti, in grado cioè di operare senza contributi statali) e ad una parità di trattamento delle imprese, siano esse pubbliche o private. Le regole relative agli aiuti di Stato, infatti, non riguardano solamente la concorrenza tra le imprese private, ma anche le attività economiche svolte da imprese pubbliche o altri organismi dello Stato, che devono essere trattati alla stessa stregua delle imprese private. In altri termini, un aiuto concesso ad un'impresa pubblica o un organo dello Stato che volge attività economiche non potrebbe essere autorizzato per la semplice ragione che appartengono allo Stato.

La modernizzazione degli aiuti di Stato, il processo di riforma e revisione del mondo aiuti di Stato iniziato dalla Commissione europea con la Comunicazione dell'8 maggio 2012, persegue tre obiettivi: 1) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo; 2) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; 3) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

Elementi caratterizzanti per il raggiungimento degli obiettivi, sono costituiti dalla Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, con la quale la Commissione intende fornire ulteriori precisazioni sui principali concetti inerenti alla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, onde garantire un'applicazione più agevole, trasparente e coerente di questa nozione in tutta l'Unione, nonché dal maggior numero di aiuti esentati dall'obbligo di notifica preventiva, con ciò attribuendo agli Stati membri una maggiore e crescente responsabilizzazione degli organi nazionali e delle autorità per garantire una corretta applicazione delle regole europee sugli aiuti

di Stato, per concentrare in capo alla Commissione la verifica sui casi più distorsivi e l'analisi sostanziale dei casi più rilevanti a fronte della notifica.

2. Gli elementi dell'aiuto di Stato

La Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato ripercorre i quattro elementi da tenere in considerazione per stabilire quando l'intervento pubblico configura un aiuto di Stato, sulla base delle indicazioni fornite dal TFUE (articolo 107) e dalla giurisprudenza europea.

Premesso che il beneficiario dell'aiuto deve essere un'impresa, intesa, in senso europeo, come qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica sul mercato, i quattro elementi da valutare cumulativamente sono i seguenti:

- 1) Risorse statali: deve trattarsi di risorse pubbliche statali, regionali o locali, incluse anche quelle di origine europea gestite dagli Stati membri (sono escluse le risorse europee gestite direttamente dalla Commissione europea);
- 2) Distorsione della concorrenza: si può presumere che qualsiasi aiuto pubblico falsi o minacci di falsare la concorrenza (potenziale distorsione della concorrenza); l'intervento rafforza la posizione concorrenziale di un'impresa rispetto alle imprese concorrenti
- 3) Incidenza sugli scambi: si deve ritenere che gli scambi siano influenzati dall'aiuto, essendo sufficiente che l'aiuto sia potenzialmente suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri dell'Unione, quando è rafforzata la posizione di un'impresa rispetto alle concorrenti negli scambi all'interno del mercato comunitario
- 4) Selettività: l'intervento deve comportare un vantaggio per determinate imprese o categorie di imprese o determinati settori economici

Qualora anche uno solo dei quattro elementi non sia soddisfatto, viene esclusa la configurazione di aiuto di Stato per l'intervento pubblico.

3. Valutazione della sussistenza di un SIEG

I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale).

Al fornitore incombe un obbligo di servizio pubblico (OSP) sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti.

La disciplina vigente in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale è fondata sull'articolo 106 del TFUE (già articolo 86) e sugli atti adottati dalla Commissione europea nel 2005, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia nella causa Altmark (del 2003).

Con la sentenza Altmark del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia, interpretando l'articolo del Trattato in questione, ha stabilito che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, TCE (attuale articolo 107, paragrafo 1, del TFUE), purché siano rispettati quattro criteri cumulativi:

- 1) Incarico: l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro
- 2) Trasparenza: i parametri di calcolo della compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente
- 3) Proporzionalità: la compensazione non può eccedere quanto necessario a coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nonché di un margine di utile ragionevole

- 4) Efficienza: la scelta dell'impresa deve essere effettuata nell'ambito di una procedura di selezione pubblica oppure il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in maniera efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere agli obblighi di servizio pubblico.

Qualora anche uno solo dei criteri fissati nella sentenza Altmark non sia soddisfatto, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 aprile 2013 SWD(2013) 53 final/2 "Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno" spiega in maniera approfondita e con svariati esempi il concetto di Servizio di Interesse Generale (SIEG).

La normativa europea presuppone un'esplicita individuazione da parte dello Stato membro relativamente ai SIEG presenti nel suo ordinamento.

A tal fine la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 5 agosto 2014 ha cercato di razionalizzare tutte le informazioni fino ad allora disponibili al fine di redigere un insieme di casistiche che configurano o meno SIEG anche al fine di procedere all'inoltro delle periodiche relazioni biennali sui SIEG da inviare alla Commissione europea.

Rispetto alle aree di intervento del FSE la Conferenza si è espressa nei seguenti termini:

1. Non configurano SIEG in quanto servizio non economico:
 - a. Obbligo formativo, università, istruzione, servizi educativi e ricerca (Comunicazione CE C(2011)9404, punto 27)
 - b. Offerta formativa per il rilascio delle qualificazioni (Comunicazione CE C(2011)9404, punto 27 - definizioni della giurisprudenza citate nella Comunicazione CE: Sentenza CGCE "Humbel" causa 263/86; Sentenza CGCE "Gravier" causa 293/83)
 - c. Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca (Comunicazione CE C(2011)9404, punto 27 - Art. 107.2.a) del TFUE)
 - d. Servizi di prestazione di assistenza all'infanzia (punto 27 Guida CE 2013)
 - e. Servizi per persone anziane e disabili (punto 33 Guida CE 2013)
2. Non configurano SIEG in quanto servizi ordinari funzionali all'efficienza amministrativa e all'espletamento di compiti istituzionali:
 - a. Orientamento e consulenza e informazione (Punto 28 Guida CE 2013)
 - b. Osservatori del mercato del lavoro
 - c. Attività di sistema del settore Formazione e sostegni per il mercato del lavoro
 - d. Servizi per il lavoro, funzioni amministrative esclusive della pubblica amministrazione (Punto 16 della Comunicazione CE C(2011)9404)
 - e. Servizi di supporto alla pubblica amministrazione
3. Configurano SIEG:
 - a. Formazione all'esito della quale non viene rilasciata una qualificazione
 - b. Prestazioni affidate al sistema integrato pubblico/privato dei servizi per il lavoro secondo la normativa e la programmazione nazionale e regionale

Tuttavia come molto chiaramente esplicitato dal documento della conferenza non vi è un diretto collegamento tra l'individuazione di un SIEG e la configurabilità degli interventi rientranti in tale SIEG quali aiuti di Stato.

La conferenza giunge alla conclusione che:

Per i SIEG che riguardano la formazione professionale si può ritenere che l'insieme di atti normativi ed amministrativi che regolano le procedure di affidamento del servizio di formazione professionale ai beneficiari, già contengano tutti gli elementi minimi che la Commissione prevede debbano essere inseriti nell'atto d'incarico. In particolare gli atti in cui si possa individuare tali aspetti sono gli avvisi pubblici e le convenzioni, nonché, qualora siano state utilizzate delle opzioni di semplificazione come le

Unità di Costo Standard (UCS), l'atto amministrativo in cui è stato individuato il metodo di calcolo. Si ritiene, infatti, che il metodo di individuazione delle UCS sulla base dei costi reali storici, dovrebbe consentire il rispetto della terza condizione sui principi per evitare la sovracompensazione.

Per i SIEG riguardanti i servizi per il lavoro, nella maggior parte dei casi l'atto di affidamento del servizio ai soggetti privati nonché i provvedimenti legati all'accreditamento dovrebbero contenere gli elementi richiesti. Anche in questo caso, come per la formazione, con l'evidenza del metodo impiegato per l'individuazione dei parametri e il rispetto dei principi per evitare la sovracompensazione. Non di immediata evidenza l'attribuzione specifica dell'incarico ai Centri per l'Impiego (CPI) in quanto il funzionamento degli stessi è regolato da leggi regionali di organizzazione del mdl e relativi atti di attuazione. Ed è su questi (leggi ed atti) che probabilmente bisognerebbe intervenire se, per contemplare tutti gli elementi, fosse necessario apportare delle modifiche. A tale proposito, potrebbe emergere un problema riguardante la durata dell'affidamento, che ad oggi è avulsa dalle logiche di incarico dei servizi ai soggetti pubblici.

Costituiscono eccezione quei sistemi regionali in cui l'affidamento di funzioni coincide con l'accreditamento e quest'ultimo dispositivo è rivolto sia ai CPI sia ai soggetti privati, senza distinzione. L'incarico contempla in questo caso una durata, in quanto il sistema di accreditamento è articolato in modo da prevedere dei rinnovi temporali.

4. Controllo per gli aiuti di Stato

Per garantire il coordinamento, l'integrazione, la necessaria uniformità e il controllo nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, l'Amministrazione regionale si è dotata, dal 2014, di una "Rete regionale per gli aiuti di Stato" costituita dai referenti individuati da ciascuna Direzione centrale e Autorità di gestione di fondi europei (FSE, FESR) e di uno strumento operativo (scheda tecnica) per la valutazione ex ante della sussistenza di aiuti di Stato nei dispositivi normativi e regolamentari di pertinenza regionale.

Il 3 giugno 2016 è stato siglato tra la Commissione europea - DG Competition - e il DPE, l'Accordo comune sul rafforzamento degli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia (Common understanding) con l'obiettivo di potenziare, a livello decentrato, la fase di controllo ex ante degli aiuti di Stato al fine di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato; diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme; rispettare e contenere i tempi procedurali.

A. Il controllo regionale

Con DGR n. 1190 del 26 giugno 2014 "Direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea" la Regione Friuli Venezia Giulia si è dotata di uno strumento operativo per valutare la configurabilità di un intervento quale aiuto di Stato.

A tal fine, ad ogni norma di legge, delibera di giunta, regolamento, va allegata una scheda tecnica (modificata nei contenuti, per adeguarla alle necessità operative emerse e per perfezionarla sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti, con decreto n. 2819/FIN/2015) per la valutazione della presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, disponibile nella intranet regionale nella sezione strumenti/modelli, che attraverso una serie di domande che ripercorrono gli elementi da tenere in considerazione sulla base delle indicazioni fornite dal Trattato (articolo 107 TFUE) e dalla giurisprudenza europea, porta a stabilire se si tratta di un provvedimento che istituisce una misura di aiuto di Stato oppure no.

Qualora la compilazione della scheda determini che si tratta di aiuto di Stato, dovrà essere indicato lo strumento che si intende applicare tra quelli compatibili con il diritto europeo: aiuto da notificare, aiuto in esenzione, aiuto di importanza minore (*de minimis*).

B. Il controllo statale a livello decentrato

Il "Common Understanding" stabilisce una serie di impegni finalizzati a rendere effettiva l'implementazione nel nostro Paese della politica di modernizzazione degli aiuti di Stato.

L'accordo punta a garantire, nel rispetto della titolarità delle amministrazioni che concedono l'aiuto, un maggior coordinamento nazionale nelle attività di notifica e di interlocuzione con la Commissione, che ha come obiettivi principali aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme, rispettare e contenere i tempi dei procedimenti.

A tal fine è prevista, all'interno dell'amministrazione concedente aiuti di Stato, l'individuazione del "distinct body", cioè di una unità organizzativa distinta dall'ufficio che predispone una misura di aiuto, per una valutazione ex ante della sussistenza di aiuti di Stato nei dispositivi normativi e regolamentari delle proposte di misure che prevedono il ricorso a risorse pubbliche, sottoforma di pareri non vincolanti, da attivarsi in caso di dubbi da parte degli uffici che predispongono la misura.

La istituzione del "distinct body" è finalizzata ad evitare il rischio – anche solo potenziale - di aiuti di Stato illegali.

Il ricorso al "distinct body" è obbligatorio in caso di aiuto soggetto a notifica preventiva e il parere deve essere allegato alla notifica stessa.

Analogamente obbligatorio è il ricorso preventivo al "distinct body" nel caso in cui si voglia chiedere il parere del DPE.

Per rendere operativo il meccanismo di controllo ex ante, è stata predisposta una "Scheda di aiuti di Stato" che attraverso una serie di domande che ripercorrono gli elementi da tenere in considerazione sulla base delle indicazioni fornite dal Trattato (articolo 107 TFUE) e dalla giurisprudenza europea, porta a stabilire se si tratta di un provvedimento che istituisce un aiuto di Stato oppure no.

Il Common Understanding e il "distinct body" risultano, per la gran parte, trovare corrispondenza con quanto già attivato dall'amministrazione regionale per la valutazione ex ante della sussistenza di aiuti di stato nei dispositivi normativi e regolamentari e della relativa scheda tecnica.

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI AIUTI

Verificata la sussistenza o meno di un aiuto di Stato bisogna provvedere immediatamente agli adempimenti relativi alla trasparenza e al monitoraggio. La mancata attivazione di questi adempimenti determina l'illegittimità dell'aiuto anche se questo avrebbe le caratteristiche per essere un aiuto compatibile.

1. Comunicazione e monitoraggio UE

A. Sistema informativo SANI2 (State Aid Notification Information 2)

E' la nuova applicazione web della Commissione messa a punto per facilitare e velocizzare la trasmissione delle notifiche e della comunicazioni sugli aiuti di Stato, come previsto dal Regolamento europeo.

Diversi profili intervengono nella preparazione e trasmissione delle notifiche e delle schede sintetiche di comunicazione

Per la Direzione centrale lavoro formazione istruzione pari opportunità politiche giovanili ricerca e università Massimo Covacich (vedi 7. REFERENTI) è accreditato al sistema SANI2 con il profilo di "Utente compilatore" che provvede alla finalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni in esenzione.

Paola Grizzo (vedi 7. REFERENTI) è accreditata al sistema SANI2 con il profilo di "Validatore" che provvede alla validazione delle notifiche e delle comunicazioni in esenzione, predisposti per le successive firme e registrazioni da parte della Commissione europea.

B. Sistema informativo SARI (State Aid Report Information)

E' la nuova applicazione web della Commissione messa a punto per la trasmissione delle relazioni di monitoraggio della spesa per i regimi di aiuto notificati o comunicati in esenzione, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui la relazione si riferisce.

Il sistema SARI, per ciascuno dei profili accreditati, è dotato di LOGIN e PASSWORD con accesso da <https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani/sari/app/>

Sono previsti due livelli di accesso: UTENTE (USER) e FIRMATARIO (SIGNATORY).

L'UTENTE finalizza i casi, provvede all'acquisizione dei dati e alla compilazione delle schede di rilevazione, mentre il FIRMATARIO firma i casi finalizzati e può operare anche per i livelli inferiori. Di norma, vi è un utente per ogni Servizio e un firmatario per ogni Direzione Centrale.

Per la Direzione centrale lavoro formazione istruzione pari opportunità politiche giovanili ricerca e università fare riferimento a Massimo Covacich (vedi 7. REFERENTI).

C. Aiuti notificati

Nel caso in cui l'intervento proposto, per il quale è stata verificata la sussistenza di un aiuto di Stato, non sia riconducibile ad alcun regolamento di esenzione e non sia possibile/opportuno trattare l'intervento nei limiti del regolamento *de minimis*, si procede alla notifica dell'aiuto alla Commissione attraverso il sistema informativo comunitario SANI2.

La bozza di provvedimento, corredata da una relazione illustrativa che spiega i motivi per cui lo Stato membro ritiene che tale misura sia funzionale al mercato unico europeo nel suo complesso, va notificata alla Commissione europea.

Dopo la notifica, inizia un negoziato con la Commissione europea che termina con un provvedimento che autorizza o meno il regime di aiuto.

La Commissione europea provvede ad attribuire a tutti i regimi di aiuto autorizzati un codice identificativo univoco e a pubblicare sulla GUCE tutti i regimi comunicati.

L'aiuto può essere concesso solo nel caso in cui vi sia un provvedimento favorevole della Commissione europea. In caso di approvazione, la Commissione europea provvede ad attribuire al regime di aiuto autorizzato un codice identificativo univoco e a pubblicarlo sulla GUCE.

D. Aiuti in esenzione

Nel caso in cui l'intervento proposto configuri un aiuto di Stato e sia riconducibile un regolamento di esenzione, entro 20 giorni dall'adozione dell'atto, e comunque prima del primo provvedimento di concessione, devono essere comunicate, attraverso il sistema informativo comunitario SANI2, le informazioni relative all'intervento.

La Commissione europea provvede ad attribuire a tutti i regimi di aiuto in esenzione comunicati un codice identificativo univoco e a pubblicare sulla GUCE tutti i regimi comunicati.

L'articolo 9 del (GBER) prevede l'obbligo di pubblicare in un sito esaustivo a livello regionale o nazionale le seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

In relazione alla previsione della lettera c), è obbligatorio pubblicare gli aiuti individuali di importo superiore a 500 000 EUR concessi dopo la data del 1° luglio 2016, a prescindere che essi vengano concessi nell'ambito di un regime istituito dopo il 1° luglio 2016 o prima di tale data. Il comma 4 dell'articolo 9 del GBER specifica che la pubblicazione deve avvenire entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. La pubblicazione degli aiuti individuali di importo superiore a 500 000 EUR concessi prima della data del 1° luglio 2016 non è invece obbligatoria ed è lasciata alla volontà degli Stati.

In relazione agli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere a) e b), gli stessi riguardano tutte le misure di aiuto attuate ai sensi del GBER e devono essere soddisfatti una volta che le misure di aiuto sono in vigore, indipendentemente dall'ammontare degli aiuti individuali concessi. Anche in questo caso gli Stati membri devono conformarsi a tale obbligo al massimo entro il 1° luglio 2016.

Con circolare n. 62871 del 1° luglio 2016 il MISE ha reso noto che è disponibile una nuova versione di RNA, nel quale saranno inserite le informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, anche al fine di permettere il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato da parte di tutte le Amministrazioni concedenti.

Dal 1° gennaio 2017 l'Amministrazione regionale, anche al fine di garantire la compatibilità delle misure di aiuto, utilizza RNA per la pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 9 del GBER.

Sul pagina del sito regionale dedicata alla pubblicazione degli aiuti di Stato concessi dalla Regione <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/FOGLIA6/> rimarranno pubblicate le misure comunicate in esenzione entro il 31 dicembre 2016.

E. Monitoraggio comune

Per i regimi di aiuto notificato o comunicato in esenzione è obbligatorio il monitoraggio annuale, attraverso l'utilizzo del sistema informativo comunitario SARI, **dei dati di spesa (stanziato o impegnato o pagato) da inoltrare entro il 30 giugno dell'anno successivo.**

F. Aiuti de minimis

Per gli aiuti in regime di "de minimis" non vi sono obblighi di comunicazione o monitoraggio diretti verso la Commissione europea.

2. Comunicazione e monitoraggio nazionale: il Registro nazionale aiuti

La disciplina degli aiuti di Stato prevede una serie di controlli e di obblighi di monitoraggio per lo stato membro che sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli fin qui visti. Nella programmazione precedente lo stato italiano aveva messo in piedi un sistema di controllo poco efficace, pertanto tra le condizionalità ex ante a cui doveva adempiere entro il 31 dicembre 2016 per non vedersi revocati i fondi strutturali vi era la costituzione di un registro nazionale degli aiuti di Stato. Questo registro è stato realizzato come evoluzione della "banca dati de minimis" (BDA) ed è operativo dal 1° luglio 2016.

Come disposto dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di

aiuti di Stato, i soggetti che concedono aiuti trasmettono alla banca dati RNA le informazioni sugli aiuti notificati, esentati GBER, *de minimis*, SIEG.

La disciplina per il funzionamento di RNA è demandata dal comma 6 dell'articolo 52 a un regolamento, attualmente in corso di perfezionamento. Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese stabilite dall'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 57/2001, costituite, in particolare, dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, e dalle modalità tecniche per la trasmissione rese note dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto attuativo 18 ottobre 2002.

È in fase di completamento l'iter di adozione, da parte del MISE, Ministero economia e finanze e Ministero politiche agricole, del regolamento di funzionamento di RNA che disciplina le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni sugli aiuti di Stato.

Decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di funzionamento di RNA, la trasmissione delle informazioni e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione di RNA, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione di aiuti.

Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017 ed è operativo sul sito www.rna.gov.it.

Con la realizzazione di RNA trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE. RNA costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro, cui l'Unione europea guarda con particolare interesse come "best practice" da replicare negli altri Stati dell'Unione.

RNA rappresenta un'importante azione di sistema finalizzata a fornire uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea.

RNA, a decorrere dal 1° luglio 2020, costituirà il sistema esclusivo di controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis*. Fino a tale data, il sistema di controllo del massimale avviene sia con riferimento alle informazioni desumibili dalla visura rilasciata da RNA sia con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso all'atto della concessione.

RNA assolve anche alle funzioni di pubblicità e trasparenza.

RNA è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

RNA è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con RNA al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

RNA è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso RNA, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

RNA, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Dall'entrata in funzione di RNA ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di un'impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

La versione precedente (BDA reingegnerizzata), resta operativa ai soli fini di consultazione e gli aiuti in essa già registrati alla data di pubblicazione del Regolamento sono trasferiti automaticamente in RNA.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

Per accedere all'area riservata di RNA e utilizzare le funzioni e i servizi resi disponibili, è necessario, in primo luogo, che l'Autorità responsabile delle Misure di aiuto sia preventivamente accreditata al sistema.

Le Autorità responsabili sono i soggetti cui è attribuita, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, la competenza per l'adozione dei provvedimenti di attuazione di Misure di aiuto.

Le Autorità responsabili possono accreditarsi autonomamente al sistema utilizzando la funzione di registrazione disponibile nella pagina di accesso all'area riservata di RNA.

In fase di accreditamento, l'Autorità responsabile comunica al Registro il Referente per gli adempimenti del Registro medesimo. Le credenziali per l'accesso del Referente per gli adempimenti all'area riservata del Registro sono recapitate all'indirizzo email-PEC associato all'Area Organizzativa Omogenea di riferimento dell'Autorità, così come risulta dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Una volta ottenute le credenziali per l'accesso a RNA il Referente per gli adempimenti può accreditare gli Uffici dei Soggetti concedenti abilitati a registrare gli Aiuti individuali.

La Guida tecnica all'utilizzo del sistema e i relativi allegati sono pubblicati sul sito <http://www.rna.gov.it/> nella sezione Supporto documentale accessibile dalla home page accessibile senza restrizioni e dalla pagina home page riservata.

4. IL REGIME DI AIUTI IN ESENZIONE

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica.

Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica sono legittimi e compatibili solo se rispettano tutte le condizioni previste dal GBER adottato dalla Commissione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esentati dall'obbligo della notifica gli aiuti a finalità regionale, gli aiuti alle PMI, gli aiuti alla ricerca e sviluppo e alla formazione, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, gli aiuti per la cultura e per le infrastrutture locali.

Analogamente, l'ABER esenta l'obbligo di notifica per il settore agricolo e il FiBER esenta l'obbligo di notifica per il settore della pesca.

Tutti gli aiuti esentati devono comunque essere comunicati alla Commissione entro il termine di 20 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto che ne dà attuazione.

1. Aiuti alla formazione

Sono disciplinati all'articolo 31 (Aiuti alla formazione).

Le regole del GBER si applicano ai progetti impartiti sia direttamente dalle imprese sia da organismi formativi (beneficiari dell'operazione insieme alle imprese ma non dell'aiuto). Nell'ipotesi in cui i corsi siano svolti da organismi formativi, l'amministrazione concedente richiede a questi ultimi di assicurare che le imprese beneficiarie dell'aiuto contribuiscano al finanziamento del progetto formativo con l'intensità di aiuto individuata. Inoltre, al fine di garantire la qualità della formazione, questa potrà essere impartita da quegli organismi che siano in regola con le norme regionali sull'accreditamento al momento dell'erogazione dell'aiuto, secondo le modalità stabilite nei singoli avvisi.

Sono esclusi, in quanto oggetto di notifica, anche gli aiuti che superano la soglia dei 2 milioni EUR per progetto di formazione.

Il Regolamento di esenzione non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in assenza dell'intervento pubblico.

Pertanto, per poter beneficiare di un aiuto alla formazione l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività formative. Nella domanda di finanziamento l'impresa dovrà indicare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività per le quali chiede l'aiuto, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/attività,
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/attività,
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.

Per quanto riguarda il divieto di finanziare la formazione obbligatoria con lo strumento dell'esenzione, nell'ambito della normativa nazionale che prevede tale obbligo si segnala in primis quella riconducibile al d.lgs. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza), in particolare l'art. 37. Inoltre, anche le disposizioni nazionali per la formazione finalizzata alla qualificazione professionale prevedono obblighi formativi e sembrano quindi rientrare in questo ambito, così come gli aggiornamenti obbligatori per le "professioni regolamentate".

Qualora, invece, il finanziamento della formazione costituisca una misura generale (ovvero statuizione dell'obbligo a livello regionale e contestualmente finanziamento pubblico della stessa *erga omnes*, senza esercizio di un potere discrezionale), si potrà escludere che si tratti di aiuti di Stato.

La formazione finanziata dal pubblico e rivolta al singolo lavoratore, che partecipa ad un percorso formativo al di fuori dall'orario di lavoro e senza alcun coinvolgimento dell'impresa, può essere considerata alla stregua di una misura individuale in favore di un singolo soggetto e non un aiuto di Stato.

In tutti gli altri casi il finanziamento potrà essere concesso utilizzando il regime di aiuto *de minimis*.

L'intensità di aiuto non può superare il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino al 70 % dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

c) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

2. Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati

Sono disciplinati agli articoli 32 (Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali), 33 (Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali), 34 (Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità) e 35 (Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati).

L'articolo 2 elenca le definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (punti 3, 4 31, 99 e 100).

Le regole di esenzione non si applicano agli aiuti che superano le seguenti soglie:

- a) 10 milioni EUR per impresa e per anno (aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali);
- b) 10 milioni EUR per impresa e per anno (aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità);
- c) 5 milioni EUR per impresa e per anno (aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati).

Le regole di esenzione si applicano esclusivamente agli interventi per i quali il beneficiario ha dato avvio ai lavori dopo che ha presentato domanda scritta di aiuto (effetto di incentivazione).

In caso di aiuto all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazioni salariali, nonché di un aiuto connesso all'occupazione di lavoratori con disabilità, l'effetto di incentivazione si ritiene soddisfatto se sono rispettate le condizioni di esenzione.

Per poter beneficiare di un aiuto inteso a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35) l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività per le quali chiede l'aiuto.

Nel caso di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 32) i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Nel caso di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (articolo 33) i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.

L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

Nel caso di aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (articolo 34) sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per l'adeguamento dei locali;
- b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
- c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
- d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
- e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
- f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Nel caso di aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35) sono ammissibili i seguenti costi:

- a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
- b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. Aiuti alla ricerca e sviluppo

Sono disciplinati agli articoli 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), 26 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca), 27 (Aiuti ai poli di innovazione) e 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI).

L'articolo 2 elenca le definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (punti da 83 a 98).

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Le regole di esenzione non si applicano agli aiuti che superano le seguenti soglie:

- a) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
- b) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
- c) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;

- d) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
- e) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
- f) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;

A. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

Gli aiuti (articolo 25) prevedono che la parte sovvenzionata del progetto deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

- a) ricerca fondamentale;
- b) ricerca industriale;
- c) sviluppo sperimentale;
- d) studi di fattibilità.

I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di personale;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature e costi relativi agli immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto;
- e) i costi dello studio per gli studi di fattibilità.

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

- a) 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- b) 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- c) 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
- d) 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale l'intensità di aiuto può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili per le medie imprese (+ 10%), per le piccole imprese (+ 20%), se il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese o tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, ovvero i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito (+ 15%).

Per gli studi di fattibilità l'intensità di aiuto può essere aumentata per le medie imprese (+ 10%) e per le piccole imprese (+ 20%).

B. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca

Gli aiuti (articolo 26), sono destinati alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche.

Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.

Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

C. Aiuti ai poli di innovazione

Gli aiuti (articolo 27) sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).

L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.

I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (+ 15%) e in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (+ 5%).

Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.

I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti l'animazione del polo, l'attività di marketing del polo, la gestione delle infrastrutture del polo, l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

D. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

Gli aiuti (articolo 28) sono concessi per i seguenti costi ammissibili:

- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

4. Controlli comuni

L'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato necessita l'attivazione di verifiche e controlli sulle condizioni di compatibilità del regime/aiuto, sulle condizioni di ammissibilità del richiedente, sulle condizioni di cumulo e di intensità dell'aiuto, informando il beneficiario nell'avviso/regolamento.

Libertà di stabilimento

La libertà fondamentale dei cittadini di uno Stato Membro dell'UE di stabilirsi nel territorio di un altro Stato Membro, trova riferimento nell'articolo 49 del TFUE. La medesima libertà si estende alle persone giuridiche che possono costituire succursali in altri Stati Membri e sono pertanto libere di svolgere la propria attività nell'ambito dell'intero mercato interno.

Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla relativa prestazione di attività economiche è in contrasto con il TFUE.

Di conseguenza, la fornitura di aiuti di Stato non deve essere concepita in modo tale da poter effettivamente vietare alle imprese di svolgere le proprie attività in altri Stati Membri.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) del GBER, l'esenzione non si applica ove i regimi di aiuti prevedano la concessione alle sole imprese aventi sede in un determinato Stato Membro.

Tuttavia, è consentito che sia imposto l'obbligo di avere una sede o una filiale nello Stato Membro che concede l'aiuto al momento dell'erogazione dell'aiuto.

La condizione di "avere sede" (anche per mezzo di una filiale) sembrerebbe essere coerente con il GBER solo nella misura in cui tale condizione è necessaria per lo svolgimento di un'attività che beneficia di aiuti nello Stato Membro interessato.

Relazioni tra imprese

Le relazioni esistenti tra le imprese (rapporti di collegamento e/o controllo tra impresa che chiede il beneficio e altre imprese, in applicazione del concetto di impresa autonoma, collegata o associata) andranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dimensionale dell'impresa richiedente, funzionale a determinare la maggiorazione dell'intensità di aiuto, laddove un aumento dell'intensità massima sia previsto per imprese dimensionalmente classificate medie o piccole.

Clausola Deggendorf

E' fatto divieto di erogare di aiuti di Stato all'impresa che non ha provveduto a restituire un precedente aiuto giudicato illegale e incompatibile (Causa C-355/95 P).

La clausola Deggendorf deve essere esplicitata nel bando ("il presente regolamento non si applica ai regimi/aiuti ad hoc che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali al beneficiario di aiuto che risulta destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile).

La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.

Il bando deve contenere, nell'articolo dedicato alle "Modalità di liquidazione ed erogazione dell'aiuto" una dicitura quale: "La liquidazione degli aiuti di cui all'articolo XX è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno".

Il vincolo derivante dall'applicazione della clausola Deggendorf implica che le amministrazioni pubbliche debbano sospendere il pagamento di aiuti nuovi soltanto a quei beneficiari che sono "destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

La concessione del nuovo aiuto resta in ogni caso legittima indipendentemente dalla "situazione Deggendorf" del beneficiario, come ampiamente chiarito nel documento delle Regioni "Linee Guida" e confermato poi anche dalla Agenzia per la Coesione Territoriale: la clausola è quindi soltanto sospensiva dell'erogazione dell'aiuto, sia dell'anticipo che del saldo.

La clausola si tradurrà in una autocertificazione da far sottoscrivere al beneficiario nella quale egli dichiarerà di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero. Pertanto potrà essere acquisita una dichiarazione sostitutiva, anche in fase di presentazione della domanda, che però dovrà

essere necessariamente riaggiornata da parte del beneficiario, qualora intercorrano variazioni, in occasione di ogni erogazione.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) all'articolo 46, precisa che l'obbligo Deggendorf risulta assolto anche quando l'impresa ha depositato in un conto bloccato le somme oggetto di recupero e impone alle Amministrazioni concedenti l'obbligo di verificare che i propri beneficiari non siano destinatari di un ordine di recupero.

Dal 12 agosto 2017 RNA rilascia la "Visura Deggendorf" ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG e nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione degli aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web di RNA. L'avvenuta acquisizione della "Visura Deggendorf" deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG.

Impresa in difficoltà.

E' fatto divieto di concedere aiuti all'impresa in difficoltà che soddisfa almeno una delle condizioni elencate dalla definizione (18) dell'articolo 2 del GBER.

IMPRESA IN DIFFICOLTA'

impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Il non essere un'impresa in difficoltà è condizione di ammissibilità del richiedente, tale regola non si applica però ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.

Il bando/regolamento attuativo di un intervento deve contenere, tra i requisiti dei soggetti beneficiari, una dicitura quale "non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, definizione (18), del Regolamento UE 651/2014".

Cumulo degli aiuti

Nei singoli avvisi le amministrazioni concedenti potranno stabilire se ammettere o meno il cumulo degli aiuti in concessione con altri finanziamenti sugli stessi costi ammissibili. Qualora sia ammessa la possibilità di cumulo, questo avverrà secondo i limiti individuati dall'articolo 8 del GBER:

- a) con altri aiuti di Stato o aiuti *de minimis* concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile;
- b) con altri aiuti esentati ai sensi del GBER, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti (solo per aiuti a favore dei lavoratori con disabilità di cui agli articoli 33 e 34 GBER).

Per il rispetto delle soglie, si rinvia all'articolo 4 del GBER.

Per maggiori approfondimenti vedi "Linee Guida per l'applicazione del regolamento 651/2014/UE" approvato in Conferenza delle regioni il 19 febbraio 2015.

5. IL REGIME DI AIUTI "DE MINIMIS"

Gli aiuti in regime *de minimis* sono interventi pubblici di sostegno che non soddisfano (per convenzione) tutte le condizioni dell'articolo 107 del TFUE e pertanto, tecnicamente, non configurano "aiuto di Stato". Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno poiché il valore attribuito all'aiuto è considerato dalla norma europea di modesta entità (*de minimis*) e quindi non hanno le potenzialità per falsare o distorcere la concorrenza.

Tuttavia, per essere legittimamente attuati, gli aiuti devono rispettare le condizioni poste dai regolamenti europei in materia di aiuti *de minimis* che sono disciplinati da un regolamento orizzontale (applicato indistintamente a tutti i settori economici) e da tre regolamenti settoriali (applicati al settore dei SIEG, al settore dell'agricoltura, al settore della pesca e dell'acquacoltura).

Gli aiuti non sono soggetti ad alcun obbligo di comunicazione alla Commissione e pertanto sono di immediata applicazione.

1. De minimis orizzontale

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- (a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- (b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- (c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

(e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Se un'impresa opera in settori esclusi ed anche in settori ammissibili, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi, esercita altre attività soggette al massimale di 200.000,00 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 EUR e che non si utilizzino aiuti "de minimis" per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "de minimis" concessi ad una impresa unica non può superare 200.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati:

- a) con gli aiuti "de minimis" sui SIEG (regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento (500.000,00 EUR);
- b) con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente del regolamento 1407/2013 (200.000,00 EUR).

2. De minimis settoriale

A. SIEG

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 360/2012:

(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

(b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

(c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
- ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

(e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

(f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carbonifero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio;

(g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

(h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Se un'impresa opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest'ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "de minimis" concessi ad una impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera 500.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa che fornisce servizi di interesse economico generale possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti "de minimis" fino al massimale di 500.000,00 EUR.

B. Agricoltura

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013:

- (a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati
- (b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- (c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 1407/2013 o nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento CE 875/2007, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "de minimis" concessi ad una impresa unica non può superare 15.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007 a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente ai regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007.

C. Pesca e acquacoltura

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014:

- (a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
- (b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- (c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- (d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
- (e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- (f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
- (g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
- (h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
- (i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
- (j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- (k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 1407/2013 o del regolamento UE 1408/2013, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "*de minimis*" concessi a una medesima impresa non può superare 30.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati con gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013 a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che il settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi conformemente ai regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013.

3. Controlli comuni

Libertà di stabilimento

Pur non costituendo aiuto di Stato il regime di aiuti "*de minimis*", sembra opportuno applicare anche a questo regime il principio della libertà di stabilimento:

- a) evitare che il regime di aiuti preveda la concessione alle sole imprese aventi sede in un determinato Stato Membro;
- b) consentire che sia imposto l'obbligo di avere una sede o una filiale nello Stato Membro che concede l'aiuto al momento dell'erogazione dell'aiuto.

Relazioni tra imprese

Le relazioni esistenti tra le imprese (rapporti di collegamento e/o controllo tra impresa che chiede il beneficio e altre imprese) andranno tenute in considerazione ai fini del calcolo per il raggiungimento del massimale di aiuto per l'impresa richiedente (in applicazione del concetto di impresa unica).

Per IMPRESA UNICA si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il concetto di impresa unica è presente nei regolamenti "*de minimis*" generale e settoriali agricolo e pesca e acquacoltura, ma non nel regolamento "*de minimis*" SIEG: conseguentemente, a una impresa che fornisce servizi di interesse economico generale il calcolo per il raggiungimento del massimale di aiuto farà riferimento alla singola impresa e non anche alle altre imprese che con la singola impresa risultino in rapporto di collegamento e/o controllo.

Fanno eccezione:

- a) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
- b) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo a "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere per il tramite di un'impresa terza.

Massimale di aiuto

Prima di concedere l'aiuto "*de minimis*" è necessario acquisire, da parte dell'impresa richiedente, una dichiarazione nella quale devono essere dichiarati tutti i contributi "*de minimis*" che l'impresa ha ricevuto

nell'esercizio finanziario in corso all'atto della presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.

Si fa presente che l'esercizio finanziario è un periodo amministrativo di dodici mesi cui vengono imputati i ricavi e gli utili di una società. Non necessariamente coincide con l'anno solare. Per questo motivo è necessario chiedere all'impresa la scadenza del suo esercizio finanziario.

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti ed ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

Ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "de minimis".

Le nuove regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali per gli aiuti "de minimis", "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà farsi carico di fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al legale rappresentante di ciascuna impresa collegata, una dichiarazione per gli aiuti "de minimis" ricevuti nel triennio di riferimento, che dovrà essere allegata alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Questa dichiarazione è finalizzata alla verifica del massimale di aiuto per le imprese facenti parte di «un'impresa unica».

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all'acquisizione.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese, alla data effettiva della scissione.

Impresa in difficoltà.

Il divieto di concedere aiuti "de minimis" alle imprese in difficoltà sussiste per i soli aiuti a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

Clausola Deggendorf

Non è pertinente per gli aiuti "de minimis".

Cumulo degli aiuti

Gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti “*de minimis*” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

6. IL POR FSE

L'avviso che dà attuazione ad un intervento, con risorse a carico del FSE, dovrà rendere edotto il beneficiario in maniera inequivocabile del fatto che il contributo costituisce aiuto di Stato ovvero è concesso in regime di “*de minimis*”.

E' possibile procedere alla comunicazione di un regime quadro da aiuti di Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dal programma operativo stesso per misure di incentivazione alle imprese (Tecnostuttura delle regioni ha predisposto e proposto una bozza di regime quadro elencando tutti gli obiettivi specifici in cui potrebbe essere ragionevole avere misure di questo tipo) ovvero procedere alla comunicazione dei differenti avvisi.

Nel caso in cui si proceda ad emanare un avviso sulla base di un regime quadro già comunicato, nel decreto di approvazione dell'avviso va citato il regime quadro a cui fa riferimento.

La Regione, non ha provveduto alla comunicazione di un regime quadro, anche se, mediante il Programma Operativo C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, intende sostenere l'attuazione di queste tipologie di interventi in esenzione ai sensi del GBER:

- a) interventi formativi per i lavoratori occupati. Il presente regime mira in particolare al perseguimento degli obiettivi del PO, quali il sostegno dell'occupabilità dei/delle lavoratori/trici, l'aggiornamento e l'accrescimento delle competenze, la mobilità e l'inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso azioni specifiche volte all'innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza.
- b) interventi finalizzati all'inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati e disabili.

Pertanto ogni avviso emanato che configuri aiuto di Stato deve essere comunicato secondo le procedure descritte nei precedenti paragrafi.

Con il decreto n. 501/LAVFOR.FP del 13 marzo 2015 “DGR 840/2014 Azione 1d. Adozione check list in materia di aiuti di Stato nella modulistica POR FSE” sono state adottate le check list di controllo per gli aiuti in esenzione relative alle tipologie di aiuto sopra descritte per guidare i controlli che l'istruttore deve svolgere relativamente ai beneficiari e al progetto sia in fase di concessione che in fase di rendicontazione finale. A tale decreto è anche allegata la modulistica per acquisire dalle imprese le dichiarazioni sostitutive necessarie per i controlli.

Anche il monitoraggio FSE richiede alcuni adempimenti specifici nel caso in cui gli avvisi e i bandi prevedano l'erogazione di aiuti di Stato. Innanzitutto, i progetti vanno marchiati come aiuto di stato scegliendo tra le tipologie previste dal Protocollo di colloquio del monitoraggio dell'IGRUE:

Codice (TIPO_AIUTO)	Descrizione (DESCRIZIONE_TIPO_AIUTO)
A	Regime di aiuto approvato con Programma
B	Regime di aiuti autorizzato a seguito di notifica
C	Regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione
D	Regime <i>de minimis</i>
E	Aiuto ad hoc autorizzato a seguito di notifica
F	Aiuto ad hoc esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione
G	Aiuto ad hoc <i>de minimis</i>
H	Aiuto esistente (ai sensi dell'articolo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 659/1999)

Per queste tipologie di aiuto va inoltre registrato a sistema anche il Codice identificativo della Misura rilasciato dal registro nazionale.